

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1970

(18^a seduta, in sede deliberante e redigente)

Presidenza del Presidente ROSSI DORIA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio:

« Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti » (288-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 349, 350
BRUGGER, relatore 349, 350
TORTORA, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste 349, 350

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione e approvazione degli articoli:

« Disciplina dell'attività sementiera » (784):

PRESIDENTE 317, 319, 320, 321, 322, 323
324, 325, 326, 331
CELIDONIO 325
CUCCU 324, 325
DINDO, relatore . 318, 319, 320, 322, 323, 326, 331
PEGORARO 319, 322, 324
TORTORA, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste . 319, 322, 323, 324, 325, 326

La seduta ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Benedetti, Brugger, Celidonio, Cuccu, Del Pace, Dindo, Ferri, Grimaldi, Lombardi, Masciale, Mazzoli, Pala, Pegoraro, Rossi Doria e Tanga.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Marcora è sostituito dal senatore Angelini.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Tortora.

PEGORARO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione e approvazione degli articoli del disegno di legge: « Disciplina dell'attività sementiera » (784)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, in sede redigente, il seguito della discussione degli articoli del disegno di legge: « Disciplina dell'attività sementiera ».

Ricordo alla Commissione che nel corso delle sedute precedenti furono accantonati

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

18ª SEDUTA (17 giugno 1970)

gli articoli 2, 9, 14, 19, 35 e 42 nel testo della Commissione. Dobbiamo oggi riprendere la discussione e procedere alla loro approvazione.

Comunico, inoltre, che sull'ultimo di essi, l'articolo 42, la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere supplementivo:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato l'emendamento al disegno di legge, comunica di non opporsi alla sua approvazione a condizione che:

all'onere di lire 400 milioni di cui al primo comma si provveda, per l'esercizio 1970, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 45 lettera a) della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

la spesa annua di lire 200 milioni prevista dal terzo comma sia ridotta a lire 100 milioni e che al relativo onere si provveda mediante l'apposito accantonamento sul fondo globale (capitolo 3523 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro) per gli esercizi 1969 e 1970 ».

Procediamo, dunque, con ordine riprendendo l'esame dell'articolo 2, di cui do lettura:

Art. 2.

La produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'Ispettorato agrario compartimentale competente per territorio.

La commissione è nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è formata:

a) dall'Ispettore agrario compartimentale che la presiede;

b) da un direttore di osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio;

c) da due componenti scelti fra direttori di istituti sperimentali direttori di sezione degli stessi o da docenti universitari, rispettivamente, di coltivazioni erbacee ed arboree;

d) da due rappresentanti dei produttori di sementi.

La commissione viene integrata, di volta in volta, con la partecipazione del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, di un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di un rappresentante degli agricoltori e di due rappresentanti dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province.

I componenti della commissione, ad eccezione dell'Ispettore agrario compartimentale, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

La commissione si pronuncia sulla idoneità tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui ha progettato la realizzazione o la trasformazione.

Il rilascio della licenza è subordinato al parere favorevole della Commissione medesima, all'accertamento dell'esecuzione dei lavori progettati nonchè al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 10.000 prevista al n. 130 della tabella allegata A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

La licenza non è richiesta per la produzione di materiale sementiero che viene ceduto dai produttori agricoli a ditte titolari di licenza.

Con l'autorizzazione del Ministero della agricoltura e delle foreste, i pubblici istituti di ricerca e di sperimentazione possono immettere in commercio sementi di base appartenenti a varietà di propria costituzione. La autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo.

D I N D O , *relatore*. Come i colleghi ricordano l'approvazione di quest'articolo è

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

18ª SEDUTA (17 giugno 1970)

rimasta in sospeso perchè il senatore Pegoraro proponeva di introdurre nel testo un emendamento che assicurasse a cooperative, associazioni di produttori e enti di sviluppo finanziamenti adeguati. Detta proposta non ha trovato favorevole la Commissione perchè si ritiene preferibile che eventuali finanziamenti in questo settore formino oggetto di un disegno di legge apposito.

P E G O R A R O. Già dalla volta scorsa il mio Gruppo aveva deciso di mutare l'emendamento in un ordine del giorno. Tengo, però, a precisare che non ci riteniamo del tutto soddisfatti e ci ripromettiamo di spiegarne i motivi in Aula. Il testo dell'ordine del giorno da noi predisposto è il seguente:

« La Commissione agricoltura del Senato all'atto di approvare gli articoli del disegno di legge n. 784 sulla disciplina dell'attività sementiera impegna il Governo a predisporre strumenti legislativi tendenti:

1) ad assicurare finanziamenti adeguati per la promozione e lo sviluppo di impianti ed attrezzature sementiere, da destinarsi ad iniziative promosse da cooperative, associazioni di produttori e da enti di sviluppo;

2) ad assicurare i finanziamenti necessari agli istituti di ricerca e sperimentazione al fine di metterli nelle condizioni di svolgere un ruolo preminente nella ricerca e nella sperimentazione, nonchè di direzione, unificazione e coordinamento della ricerca stessa ».

D I N D O, *relatore*. Sono favorevole all'accoglimento di quest'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'ordine del giorno di cui ha dato testè lettura il senatore Pegoraro.

(È approvato).

T O R T O R A, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero precisare in ordine a quest'articolo che il Governo è orientato a sviluppare le ricerche, gli strumenti necessari e le iniziative delle diverse ditte richiedenti l'apposita licenza.

Non esistono preferenze nè limiti numerici per la concessione di detta licenza nell'ambito delle province. L'unico limite è, però, dato dall'idoneità tecnica delle ditte richiedenti, mancando la quale la licenza, data la serietà e delicatezza del problema, può essere rifiutata. Ribadisco ancora che non esistono preferenze, ma solo limiti relativi all'idoneità tecnica.

P E G O R A R O. Su questo punto siamo tutti perfettamente d'accordo ed è proprio per indirizzare tutto il settore su questa strada che il mio Gruppo chiede che vengano predisposti i finanziamenti necessari.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione della presente legge la qualifica di costitutore spetta al titolare del brevetto relativo alla varietà attribuita a chi abbia ottenuto il riconoscimento della qualifica stessa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà le norme e la procedura da seguire per l'accertamento della qualifica di costitutore.

D I N D O, *relatore*. Il punto per il quale avevamo sospeso l'esame dell'articolo è quello che fa riferimento al titolare del brevetto relativo alla varietà. La legge italiana non prevede detto brevetto e anche se, come aveva osservato il rappresentante del Governo, in pratica viene concesso, non mi sembra il caso di rafforzare in un testo di legge un indirizzo il cui riconoscimento legislativo è ancora incerto. Poichè, inoltre, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può attribuire la qualifica di costitutore indipendentemente dalla titolarità del suddetto brevetto, propongo che venga soppresso tale riferimento.

In altre parole, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quando esamina l'attività di colui che desidera essere qualificato costituente, se lo ritiene opportuno, può esaminare anche l'attività dello stesso quale titolare di qualche brevetto. Quest'aspetto, cioè, farà parte dell'esame globale che dovrà essere fatto dal Ministero dell'agricoltura, senza che si giunga a stabilire con una norma che chi è titolare di un brevetto solo per questo possa diventare costituente.

In tal modo il primo comma dell'articolo 9 dovrebbe essere così formulato:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge la qualifica di costituente spetta a chi abbia ottenuto il riconoscimento della qualifica stessa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato a suo tempo dai senatori comunisti tendente a sopprimere, al primo comma, le parole: « al titolare del brevetto relativo alla varietà attribuita a ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 9 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 14:

Art. 14.

Il regolamento di esecuzione, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilirà, per ogni specie e categoria di prodotti sementieri, i requisiti minimi di purezza e di germinabilità nonchè le altre prescrizioni da osservarsi al fine di garantire l'immunità o i limiti di tolleranza di determinate infestazioni o infezioni.

I requisiti minimi ed i limiti di tolleranza di cui al precedente comma saranno stabiliti in funzione delle risultanze analitiche, accertate dai competenti organi dello Stato, per ciascuna specie o gruppi di specie di piante erbacee, arbustive ed arboree, su materiale prodotto con l'osservanza di razionali norme tecniche.

La determinazione dei requisiti minimi terrà conto delle esigenze tecniche ed economiche inerenti all'utilizzazione agraria dei prodotti sementieri formanti oggetto di accertamento.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento, può ammettere temporaneamente alla commercializzazione prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dalle norme legislative e regolamentari.

Il regolamento di esecuzione stabilirà, per ciascuna specie di prodotto sementiero, la durata dell'efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità.

Sono fatti salvi nell'applicazione del presente articolo gli impegni derivanti da convenzioni internazionali.

D I N D O , relatore. Ricordo che la volta scorsa sorsero alcune perplessità sul quarto comma di quest'articolo, il quale recita: « Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento, può ammettere temporaneamente alla commercializzazione prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dalle norme legislative e regolamentari ». Molte osservazioni furono fatte su questa facoltà del Ministro dell'agricoltura, ma è stato rilevato come questa norma corrisponda all'articolo 17 delle direttive comunitarie sui cereali, il quale dice testualmente: « Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base o di sementi certificati di ogni tipo, che si manifestino almeno in uno Stato membro e non possano essere superate all'interno della Comunità, la Commissione autorizza, secondo la procedura prevista nell'articolo 21, uno o più Stati membri ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo da essa de-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

18ª SEDUTA (17 giugno 1970)

terminato, sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti ».

Questa direttiva, quindi, prevede addirittura che tali norme, in un secondo tempo, passino al Mercato comune, quando cioè si verificherà una più stretta colleganza anche in questi settori.

Per ora a noi interessa che, se si verifica questa situazione, vi sia un organo che possa dare tale autorizzazione; e questo organo non può essere altro che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

T O R T O R A , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi rimetto alle decisioni della Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 14 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 19:

Art. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono istituirsi, per ciascuna specie di coltura, registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse.

L'iscrizione al registro può essere chiesta dal costituente della varietà o dai suoi aventi causa, ed in mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero che offra la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varietà.

L'iscrizione è disposta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere di apposita commissione nominata dallo stesso Ministro e costituita dal direttore dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri che la presiede, da quattro membri scelti fra i direttori di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, docenti universitari e funzionari del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, da un rappresentante dei costitutori di novi-

tà vegetali, da un rappresentante dei produttori di sementi, da un rappresentante degli agricoltori, da due rappresentanti dei coltivatori diretti, e potrà essere integrata da due specialisti della specie di coltura.

La commissione, ai fini dell'iscrizione, deve accertare che ogni varietà si distingua per uno o più caratteri importanti dalle altre varietà iscritte e che essa sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali. Per gli adempimenti da compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi di cui al successivo articolo 41.

Per le varietà di cui non si conosca il costituente o esso più non esista, l'iscrizione può essere fatta d'ufficio. In tal caso il Ministro dell'agricoltura e delle foreste affida il compito della conservazione in purezza delle varietà ad un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero che dia affidamento di bene assolverlo sotto il profilo tecnico ed organizzativo. Analogamente si provvede qualora il costituente, l'avente causa dello stesso e l'istituto od ente od altro soggetto che hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione non adempiano alle prescrizioni concernenti il mantenimento in purezza delle varietà e la produzione di sementi di base.

L'istituto od ente od altro soggetto incaricato della conservazione in purezza della varietà assume, ai fini della presente legge, la facoltà e gli obblighi del costituente.

Nei suoi confronti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può imporre prescrizioni per quanto riguarda la distribuzione della semente di base.

Le varietà di sementi già iscritte nei registri previsti dalla legge 18 aprile 1938, numero 546, e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 1963, n. 298, e successive modificazioni, saranno iscritte di ufficio e senza ulteriori accertamenti nei registri istituiti ai sensi del presente articolo.

A richiesta del costituente può essere fatto obbligo del segreto ai componenti la commissione di cui al terzo comma del presente articolo ed a chiunque altro prenda visione della descrizione dei componenti genealogici concernenti gli ibridi e le varietà sintetiche.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

18ª SEDUTA (17 giugno 1970)

Per l'iscrizione delle varietà nei registri di cui al primo comma del presente articolo è dovuta la tassa annuale di concessione governativa di lire 20.000 da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Per la modifica nei predetti registri della descrizione delle caratteristiche secondarie della varietà è dovuta la tassa di concessione governativa *una tantum* di lire 10.000.

Per le varietà iscritte d'ufficio le tasse di cui sopra non sono dovute.

D I N D O, *relatore*. Nella scorsa seduta è stato raggiunto un accordo sull'intero testo dell'articolo 19. Una certa discussione è sorta soltanto sul nono comma di tale articolo, il quale recita: « A richiesta del costituente può essere fatto obbligo del segreto ai componenti la commissione di cui al terzo comma del presente articolo ed a chiunque altro prenda visione della descrizione dei componenti genealogici concernenti gli ibridi e le varietà sintetiche ». Questa norma, faccio osservare, corrisponde all'articolo 6 delle direttive della Comunità europea in materia, il quale al terzo comma dice: « Per gli ibridi e le varietà sintetiche, i componenti genealogici sono comunicati ai servizi responsabili dell'ammissione e della certificazione. Su richiesta del costituente, gli Stati membri vigilano affinché l'esame e la descrizione dei componenti genealogici siano tenuti segreti ».

Ora, di fronte alla rigidità della parte produttrice, che non vorrebbe comunicare nemmeno le linee genealogiche degli ibridi e di fronte all'assoluta pubblicità di tutto questo, si è ritenuto che tale dizione, che corrisponde poi alle norme della Comunità europea, con la quale formalmente si prescrive che vi sia un segreto professionale, sia la più accettabile.

P E G O R A R O. Abbiamo già avuto occasione di dire la volta scorsa che queste preoccupazioni ci sembrano eccessive e che sono da respingere i timori relativi alla concorrenza sleale.

Insisto pertanto sul nostro emendamento tendente a sopprimere l'intero comma nono.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Pegoraro tendente a sopprimere il nono comma dell'articolo 19.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 19 nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 35:

Art. 35.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare l'introduzione e la circolazione nel territorio nazionale, in deroga alle disposizioni contenute nella presente legge, di limitati quantitativi di prodotti sementieri destinati a fini scientifici, sperimentali e di miglioramento genetico, nonché di prodotti di generazioni precedenti destinati alla produzione sementiera di base.

D I N D O, *relatore*. Nella scorsa seduta si è svolta un'ampia discussione su quest'articolo in ordine alla facoltà del Ministro di interpellare per legge organi scientifici per poter autorizzare l'introduzione e la circolazione in Italia di prodotti sementieri destinati a fini scientifici, e si è ritenuto che si debba mantenere questa formulazione perchè, evidentemente, il Ministro darà quest'autorizzazione dopo aver sentito l'Ufficio sementi. È proprio quest'Ufficio, infatti, che deve avere il quadro generale di eventuali movimenti del genere per poter verificare se le domande di importazione di determinate sementi sono state fatte veramente per fini scientifici o per altri fini. Se, viceversa, dovessero essere sentiti i vari istituti scientifici non si avrebbe un quadro d'insieme perchè ognuno, evidentemente, seguirebbe la sua categoria e ci vorrebbe quindi un collegamento generale.

Per questo è bene che tale compito sia mantenuto al Ministero ed è bene che sia il Ministero ad avere questa facoltà.

P E G O R A R O. Vorrei ricordare ai colleghi che il mio Gruppo aveva presentato

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

18ª SEDUTA (17 giugno 1970)

un emendamento richiesto dagli istituti scientifici, il quale in seguito ad una discussione molto ampia fu ritirato perchè i comitati tecnici, della cui assistenza ci siamo valse, ci avevano assicurato che dette impostazioni sono avvenute da sempre attraverso gli istituti di ricerca e sperimentazione. Di ciò ci aveva dato conferma anche il rappresentante del Governo presente in quell'occasione. È questa una questione fondamentale per noi perchè riteniamo che si possa continuare a seguire la prassi seguita finora.

D I N D O , *relatore*. Non si può negare che rivolgersi agli istituti scientifici sia un giusto indirizzo, ma non si può neanche impedire al privato di rivolgersi direttamente al Ministero.

P E G O R A R O . Mi sembra, però, che vi era la tendenza a dare un ruolo preminente agli istituti scientifici.

D I N D O , *relatore*. Sì, si vuole dare una preminenza, ma non creare un divieto.

T O R T O R A , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Se permettete non si tratta di una questione di grande incidenza. Nel passato l'appassionato si rivolgeva direttamente al Ministero per ottenere il certificato fito-sanitario, oggi la situazione è ben diversa. Il Ministero tende al controllo della situazione e dell'attività svolta in questo settore e desidera impedire quella dispersione che si avrebbe con il rivolgersi agli istituti scientifici. Un privato, per ipotesi, potrebbe rivolgersi a tutti i 25 istituti scientifici esistenti, con quale risultato si può ben immaginare. Il controllo deve essere svolto da uno strumento centrale e non periferico, su questo non c'è alcun dubbio. Poichè ritengo che l'unico tipo di abuso di cui si può parlare in questo campo è proprio quello della dispersione — è chiaro infatti che gli appassionati agricoltori tendono soltanto al miglioramento del prodotto — il Governo è favorevole al mantenimento dell'articolo così come è stato proposto dalla Sottocommissione, proprio

perchè ovvia pienamente al suddetto inconveniente. Per concludere, l'appassionato, il privato, anche in passato si è rivolto al Ministero dell'agricoltura per ottenere il certificato fito-sanitario un tempo richiesto per l'importazione; non posso dunque dire che si sia sempre rivolto agli istituti scientifici perchè in realtà ciò non è accaduto.

P R E S I D E N T E . Io stesso ho sollevato questo problema e devo dire che ho delle perplessità in merito. Effettivamente dal momento che istituimo una commissione scientifica mi sembrerebbe più opportuno, nel caso in cui un privato voglia importare una pianta, rivolgersi a detto organo di controllo scientifico piuttosto che direttamente al Ministro.

Certamente questa è una materia molto delicata per le conseguenze che ne possono derivare per l'economia nazionale, ma proprio perchè è tanto delicata mi pare che sia importante sentire il parere scientifico della commissione.

T O R T O R A , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Questo si può fare, anche se rappresenta una complicazione burocratica; in fondo sappiamo già come si regola in pratica la materia, la richiesta parte già da un presupposto di ricerca scientifica.

D I N D O , *relatore*. Il risultato sarà che per l'autorizzazione occorrerà un anno di tempo.

Mi sembra che tale questione sia stata resa più grave di quello che è. Se, ad esempio, in Jugoslavia c'è una piantina di tabacco che interessa ad una persona, questa, per poterla importare, a chi deve chiedere l'autorizzazione? Addirittura al Ministro?

P R E S I D E N T E . Ma tale semente entra essa stessa nell'elenco dei registri.

D I N D O , *relatore*. Non entra perchè è sperimentale. Soltanto dopo che sono state fatte le sperimentazioni, se la si vuol vendere, dovrà essere iscritta nel registro.

Ad ogni modo l'osservazione del senatore Pegoraro, a mio avviso, non verte su questo punto. Egli, se non erro, sostiene che per fare queste importazioni il privato deve rivolgersi all'istituto sperimentale, il quale dovrà fare la richiesta all'estero. Personalmente, invece, ritengo che questa procedura non debba essere resa obbligatoria con una legge. Se il privato vuole seguirla perchè è comoda, lo faccia, purchè non sia obbligatoria.

TORTORA, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo non ha nulla in contrario a che, in ordine a questo tipo di attività, venga consultato un organo scientifico; non si oppone, quindi, all'emendamento proposto dal Presidente, il quale suonerebbe: « Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato scientifico, può autorizzare, eccetera », perchè questo si verifica normalmente. Essendo prassi normale, pertanto, non abbiamo nulla in contrario a che diventi norma di legge.

PEGORARO. Mi sembra che in questo modo complichiamo veramente le cose e andiamo al di là della questione sollevata dal Presidente e da altri colleghi. Il nostro emendamento tendeva a sostituire le parole: « destinati a fini scientifici » con le altre: « richiesti dagli istituti scientifici », ma quando il Sottosegretario ci ha detto che finora le importazioni, anche se richieste da privati, sono sempre avvenute attraverso gli istituti scientifici, anche a nome degli altri presentatori l'ho ritirato.

TORTORA, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. La preoccupazione è che si verifichino eventuali abusi (il che può accadere quando non si ha il quadro generale della situazione). Ora, per evitare che ciò si verifichi, il Ministero ha voluto accentrare l'operazione di importazione di questo tipo di sementi per scopi scientifici. Mi pare, quindi, che questo modo di procedere dovrebbe tranquillizzare tutti. Un'altra preoccupazione, poi, come è stato fatto presente, è costituita dal fatto che per operare bene occorre un'opinione

scientifico. In proposito ho già detto che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha sempre seguito la prassi, prima di rilasciare un'autorizzazione del genere, di consultare un organo scientifico e che pertanto non ho nulla in contrario a che questo venga sancito da una norma.

PRESIDENTE. Dopo le assicurazioni dell'onorevole Sottosegretario — già dateci, del resto, precedentemente dal sottosegretario Martoni —, l'articolo 35 potrebbe anche essere approvato nel testo concordato in Sottocommissione, essendo garantiti il controllo scientifico da parte del Ministero ed il collegamento con gli istituti scientifici. Diversamente, possiamo anche accettare l'aggiunta di quella frase che può essere più vincolante.

CUCCU. Devo dire che continuo ad avere delle perplessità perchè il problema non è solo quello di controllare che non si verifichino eventuali abusi, cioè non perseguiamo soltanto uno scopo di puro carattere disciplinare con la proposta di sostituire le parole: « destinati a fini scientifici » con le altre: « richiesti dagli istituti scientifici », ma è anche un problema di controllo dell'attività di ricerca in relazione alle importazioni e di controllo da parte del Ministero del patrimonio genetico, che il nostro Paese possiede, per mezzo dei suoi istituti specializzati. Pertanto non è solo una questione di repressione di eventuali frodi, ma anche di controllo dell'attività nel suo insieme e di potenziamento di tale attività. È per questo motivo che diciamo che le deroghe alle disposizioni contenute nella legge debbono avvenire dietro richiesta esplicita degli istituti scientifici. Anzi io sarei dell'avviso di aggiungere anche la seguente frase: « Gli sperimentatori ed i ricercatori privati debbono chiedere i quantitativi loro necessari tramite i suddetti istituti ». Qualora venissero accettati questi emendamenti, l'inciso « sentito il comitato scientifico » potrebbe non essere più necessario perchè il Ministero già segue questa prassi.

Insisto quindi sul nostro emendamento e propongo anche un'inversione della pri-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

18ª SEDUTA (17 giugno 1970)

ma parte dell'articolo 35. Esso, cioè, dovrebbe essere così formulato: « In deroga alle disposizioni contenute nella presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare l'introduzione e la circolazione nel territorio nazionale di limitati quantitativi, » eccetera.

P R E S I D E N T E . Senatore Cuccu, in proposito devo dire che a mio avviso è giusta l'obiezione fatta dal senatore Dindo. Le faccio un esempio: di recente è stato importato un nuovo ibrido di mais americano da parte di una ditta che ne sta facendo una grossa propaganda. Ora è necessario che quest'importazione venga autorizzata dal Governo e sottoposta al controllo scientifico dell'apposito istituto sperimentale. Resta sempre un'azione privata, ma destinata a fini scientifici e concordata, mentre nella formulazione da lei proposta l'importazione di quell'ibrido può essere fatta solo se richiesta da un istituto scientifico. In tal modo si può correre il rischio che l'importazione non avvenga, con danno per la collettività.

Quindi non possiamo dire che sempre ed esclusivamente gli istituti scientifici importano tutte le innovazioni in fatto di sementi perchè nel mondo agricolo, così come è oggi, l'importazione avviene anche tramite i privati ed è necessario dunque che vi sia il controllo scientifico.

C U C C U . Vorrei a mia volta fare una osservazione: la richiesta rivolta da parte del privato all'istituto scientifico comporta una procedura assai più agile e più a portata di mano di quella relativa alla richiesta rivolta al Ministro, la quale ha un *iter* burocratico molto più lungo. Ad esempio, ritengo che un istituto come quello d'igiene di Cagliari potrebbe assai più agevolmente, essendo sul posto, farsi portatore dell'esigenza di un privato. Mi pare che mentre la procedura centralizzata è ritardatrice, la procedura decentralizzata è più agile e vantaggiosa. Sono di una regione periferica e questi problemi li conosco bene.

P R E S I D E N T E . Il fatto, senatore Cuccu, è che questa materia ha rilevanza nazionale; anche se il mais, ad esempio, viene introdotto a Sassari, deve essere l'organo nazionale centrale a decidere in merito. La sperimentazione agraria resta e deve restare una politica nazionale e non può essere una politica delegata regionalmente; è questo un punto sul quale mi pare che siamo tutti d'accordo. A me sembra, quindi, che possiamo lasciare l'articolo così come è, oppure possiamo dire: « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sentiti gli organi scientifici competenti ».

T O R T O R A , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole a quest'emendamento con il quale tuttavia si rende obbligatorio ciò che nella pratica era discrezionale.

C U C C U . Io direi: « sentiti gli istituti scientifici competenti ».

P R E S I D E N T E . È preferibile parlare di organi anzichè di istituti perchè la Commissione centrale è un organo e ad essa ci si può rivolgere sempre, anche nei casi in cui gli istituti specifici possono mancare.

T O R T O R A , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per il problema degli agrumi, per esempio, ad Acireale ci rivolgiamo per forza di cose all'istituto locale perchè è l'unica organizzazione scientifica competente.

C U C C U . Anzichè « può autorizzare » si potrebbe usare una formula più decisa e dire: « autorizza ».

C E L I D O N I O . Il termine « può » suscita una certa perplessità.

P R E S I D E N T E . Ritengo che la dizione « può autorizzare » costituisca una garanzia perchè significa che il Ministero può autorizzare o meno, dopo aver sentito gli organi scientifici competenti; mentre dire

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

18ª SEDUTA (17 giugno 1970)

« autorizza » significa che è tenuto ad autorizzare.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento concordato inteso ad aggiungere, dopo le parole: « Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste », le altre: « , sentiti gli organi scientifici competenti ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 35 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 42:

Art. 42.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa straordinaria di lire 400 milioni da destinarsi alla costituzione dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri nonchè la spesa annua di lire 100 milioni da iscrivero nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a decorrere dall'esercizio finanziario 1970 in ragione di lire 50 milioni per le erogazioni di spese e di lire 50 milioni per la corresponsione di contributi all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri ed agli altri enti ed organismi incaricati dei controlli sui prodotti sementieri.

All'onere di lire 200 milioni relativo all'anno finanziario 1971 si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'onere della spesa straordinaria di lire 400 milioni di cui al comma precedente si provvede passando in economia un uguale importo della disponibilità residua afferente all'autorizzazione di spesa di cui alla legge

27 ottobre 1966, n. 910 (secondo piano verde) all'articolo 2 comma 4 articoli 44 e 45.

D I N D O, *relatore*. Accettando i suggerimenti dati dalla Commissione finanze e tesoro, propongo che l'articolo 42 venga così formulato:

« Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa straordinaria di lire 400 milioni da destinarsi alla costituzione dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri.

A tale onere si provvede, per l'esercizio 1970, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 45, lettera a), della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Ai fini dell'applicazione della presente legge è altresì autorizzata la spesa annua di lire 100 milioni da iscrivero nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste, a decorrere dall'esercizio finanziario 1970, in ragione di lire 50 milioni per l'erogazione di spese e di lire 50 milioni per la corresponsione di contributi all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri ed agli altri enti ed organismi incaricati dei controlli dei prodotti sementieri.

Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

T O R T O R A, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo accetta i suggerimenti contenuti nel parere suppletivo della Commissione finanze e tesoro.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 42 nel testo formulato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame degli allegati, di cui do lettura:

ALLEGATO N. 1

Sementi di generi e specie di cereali e di foraggiere che non possono essere commercializzate se non corrispondono alle categorie « di base (*élite*) » o « certificata » e come tali ufficialmente controllate e certificate.

1) cereali:

<i>Avena sativa</i> L.	Avena
<i>Hordeum distichum</i> L.	Orzo distico
<i>Hordeum polystichum</i> L.	Orzo polistico
<i>Oryza sativa</i> L.	Riso
<i>Phalaris canariensis</i>	Scagliola
<i>Secale cereale</i> L.	Segale
<i>Triticum aestivum</i> L.	Frumento tenero
<i>Triticum durum</i> L.	Frumento duro
<i>Triticum spelta</i> L.	Spelta
<i>Zea mays</i> L.	Granoturco

2) foraggiere:

<i>Dactylis glomerata</i> L.	Pannocchino
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb	Festuca arundinacea
<i>Festuca pratensis</i> Huds	Festuca dei prati
<i>Festuca rubra</i> L. (ad eccezione della varietà <i>fallax</i>)	Festuca rossa
<i>Lolium spec.</i>	Loietto
<i>Phleum pratense</i> L.	Fleolo (coda di topo)
<i>Medicago sativa</i> L.	Erba medica
<i>Medicago varia</i> Martyn	Medica selvatica
<i>Pisum arvense</i> L.	Pisello da foraggio
<i>Trifolium repens</i> L.	Trifoglio bianco, olandese o ladino
<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> L.	Navone
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC) elef. var. <i>Sabellica</i> L.	Cavolo da foraggio
<i>Raphanussativus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (DC) Metzg	Rafano oleifero
<i>Trifolium pratense</i> L. (a decorrere dal 1º luglio 1970)	Trifoglio pratense

3) piante oleaginose e da fibra:

<i>Brassica campestris</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg) Sinsk	Ravizzone
<i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg) Sinsk	Colza
<i>Cannabis sativa</i> L.	Canapa
<i>Carum cervi</i> L.	Cumino
<i>Gossypiu</i> sp.	Cotone
<i>Helianthus annuus</i> L.	Girasole
<i>Linum usitatissimum</i> L. partim	Lino tessile

(È approvato).

ALLEGATO N. 2

Sementi di generi e specie di piante foraggere che possono essere commercializzate anche se corrispondenti alla categoria « commerciale » e come tali ufficialmente controllate.

a) *graminacee*:

<i>Agrostis spec.</i>	Agrostide
<i>Alopecurus pratensis L.</i>	Coda di volpe
<i>Arrhenatherum elatius L. J. et C. Presl</i>	Avena altissima
<i>Festuca ovina L.</i>	Festuca ovina
<i>Poa spec.</i>	Poa
<i>Trisetum flavescens L. Pal Beauv</i>	Avena bionda

b) *leguminose*:

<i>Lotus corniculatus L.</i>	Ginestrino
<i>Lupinus spec.</i> (escluso il <i>Lupinus perennis L.</i>)	Lupino
<i>Medicago lupulina L.</i>	Lupolina
<i>Onobrychis sativa L.</i>	Lupinella
<i>Trifolium hybridum L.</i>	Trifoglio ibrido
<i>Trifolium incarnatum L.</i>	Trifoglio incarnato
<i>Trifolium pratense L.</i>	Trifoglio pratense (violetto)
<i>Vicia spec.</i> (esclusa la <i>Vicia faba major L.</i>)	Veccia, favino (favetta)
<i>Hedysarum coronarium L.</i>	Sulla
<i>Trifolium Alexandrinum L.</i>	Trifoglio alessandrino
<i>Trifolium resupinatum L.</i>	Trifoglio persiano
<i>Trigonella foenum graecum L.</i>	Fieno greco

c) *oleaginose e da fibra*:

<i>Arachis hypogaea L.</i>	Arachide
<i>Brassica juncea L.</i>	Senape bruna
<i>Brassica nigra L. W. Koch</i>	Senape nera
<i>Papaver somniferum L.</i>	Papavero
<i>Ricinus communis L.</i>	Ricino
<i>Sesamum orientale L.</i>	Sesamo
<i>Sinapis alba L.</i>	Senape bianca
<i>Soia hispida L.</i>	Soia

(È approvato).

ALLEGATO N. 3

Significato dei termini tecnici usati nella legge.

Caratteristiche secondarie.

Sono le caratteristiche che servono ad identificare una varietà ed a distinguerla dalle altre varietà simili, le cui eventuali modificazioni, tuttavia, non incidono sulle qualità principali del vegetale.

Cartellino del produttore.

È l'attestato unito alla confezione della semente in cui il produttore rende noti i requisiti della semente stessa e ne garantisce la rispondenza.

Cartellino ufficiale.

È l'attestato unito alla confezione della semente in cui l'ente pubblico di vigilanza e controllo certifica che la semente stessa è stata sottoposta ai controlli ufficiali e corrisponde ai requisiti prescritti dalle norme legislative e regolamentari.

Categoria « di base ».

La definizione di categoria « di base » è contenuta nell'articolo 7, lettera a).

Categoria « certificata ».

La definizione di categoria « certificata » è quella inserita all'articolo 7, lettera b).

Categoria « commerciale ».

Per i prodotti sementieri di piante erbacee la definizione è data all'articolo 7, lettera c).

Per le sementi di piante agrarie arboree ed arbustive la relativa definizione è contenuta nell'articolo 8.

Categoria « originaria ».

La definizione di categoria « originaria » è data all'articolo 8, lettera a).

Costitutore.

È la persona o l'ente che ha ottenuto una particolare varietà vegetale stabile ed omogenea che si distingue per uno o più caratteri dalle altre varietà esistenti.

Generazioni precedenti destinate alla produzione sementiera di base.

Sono materiali normalmente non posti in commercio ma prodotti dal costitutore e da egli stesso usati per la produzione delle sementi « di base ».

Germinabilità.

È la percentuale di una certa quantità di semi puri, che posta nelle adatte condizioni ambientali germina.

Poichè questa caratteristica varia con il passare del tempo, per ciascuna specie è ufficialmente fissato il periodo di tempo entro il quale la germinabilità deve essere con sicurezza garantita.

Ibridi.

Sono sementi derivanti da incroci di due o più varietà della stessa specie di vegetale.

Istituti di ricerca e sperimentazione agraria.

Sono gli istituti pubblici istituiti e regolati dal decreto presidenziale 17 novembre 1967, n. 1318.

Miscugli.

La definizione di miscuglio è quella data all'articolo 10, primo comma.

Prodotti sementieri.

Ai fini della presente legge per prodotti sementieri si intendono quelli previsti all'articolo 1.

Produttori di sementi.

Sono coloro che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio.

(È approvato).

Purezza.

È la percentuale in peso del seme della varietà contenuta in un lotto o in una confezione. Le impurità sono sostanze inerti, semi di altre specie, varietà o parassitarie.

Sementi di varietà locali.

Sono sementi prodotte in una zona d'origine esattamente delimitata. Le loro caratteristiche sono dovute al particolare ambiente geofisico in cui crescono. Il termine scientifico è « ecotipi ».

Varietà sintetiche.

Sono varietà risultanti dalla progenie di un certo numero di linee liberamente fecondatesi.

D I N D O , *relatore*. Mi corre l'obbligo di informare i colleghi delle principali modificazioni a taluni articoli del disegno di legge resesi indispensabili nel corso del lavoro di coordinamento.

Alla lettera *c*) dell'articolo 2 la preposizione « da » va sostituita con l'altra « fra » in modo da leggere: « fra docenti »; nello stesso articolo, al terzo comma, va aggiunto l'aggettivo « provinciali » dopo le parole « rappresentanti » ad evitare che rappresentanti di categoria siano chiamati ad esprimere il proprio giudizio su domande di province diverse da quella cui si riferisce l'associazione che rappresentano; nell'articolo 11 la parola « sigillati » va soppressa essendo stata depennata da tutti gli articoli in cui figurava; nello stesso articolo vanno aggiunte le parole « del produttore » alla settima riga, dopo le altre « di cartellino » per distinguere quest'ultimo da quello ufficiale previsto dall'articolo successivo; nell'articolo 13 va soppresso il secondo « non » alla quarta riga, evidente errore di stampa; nell'articolo 14 le parole « entro un anno » vanno sostituite dalle altre: « entro sei mesi »; nell'articolo 19, al terzo comma, per ragioni di forma, alle parole « un rappresentante dei costitutori », « un rappresentante dei produttori », « un rappresentante degli agricoltori » è opportuno far precedere la preposizione « da ». Negli articoli 27 e 28, che ripetono gli stessi concetti, vi sono delle contraddizioni e delle ripetizioni: si ritiene pertanto — oltre alla soppressione dell'aggettivo « proprie » all'inizio del secondo comma dell'articolo 27 e all'aggiunta della tabella I nello stesso secondo comma — di trasferire il secondo comma dell'articolo 28 nel predetto articolo 27, prima del terzo comma, sopprimendo i restanti commi dell'articolo 28 medesimo.

Nell'articolo 35 l'ordine delle parole contenute nel numero 2 del secondo comma è stato meglio realizzato.

Negli allegati 1 e 2, nel titolo vanno aggiunte le parole « e di piante oleaginose e da fibra »; e nell'allegato 2 vanno soppresse le parole contenute nella lista « *Ricinus communis L.* » « *Sesamum orientale L.* » in quanto dette voci sono state tolte dalla di-

rettiva delle Comunità europee per la commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra.

Nell'allegato 3 la definizione della voce « Purezza » dev'essere modificata come segue: « È la percentuale in peso del seme della varietà contenuta in un lotto o in una confezione. Le impurità sono costituite da sostanze inerti e semi di altre specie o varietà ».

P R E S I D E N T E . Do ora lettura del testo degli articoli e degli allegati del disegno di legge, quali risultano dopo il coordinamento.

CAPO I

ATTIVITA' SEMENTIERA RILASCIO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO

Art. 1.

La produzione a scopo di vendita e la vendita di prodotti sementieri, esclusi quelli delle piante forestali e officinali, sono regolate dalle disposizioni della presente legge.

Sono considerati prodotti sementieri: le sementi, i tuberi, i bulbi, i rizomi e simili, destinati alla riproduzione ed alla moltiplicazione naturale delle piante.

Il significato dei termini tecnici usati nella presente legge è definito nell'allegato n. 3.

Art. 2.

La produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'Ispettorato agrario compartimentale competente per territorio.

La commissione è nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è formata:

a) dall'ispettore agrario compartimentale, che la presiede;

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

18ª SEDUTA (17 giugno 1970)

b) da un direttore di osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio;

c) da due componenti scelti fra direttori di istituti sperimentali o direttori di sezione degli stessi o fra docenti universitari, rispettivamente, di coltivazioni erbacee ed arboree;

d) da due rappresentanti dei produttori di sementi.

La commissione viene integrata, di volta in volta, con la partecipazione del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, di un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di un rappresentante provinciale degli agricoltori e di due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province.

I componenti della commissione, ad eccezione dell'ispettore agrario compartimentale, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

La commissione si pronuncia sull'idoneità tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui ha progettato la realizzazione o la trasformazione.

Il rilascio della licenza è subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento dell'esecuzione dei lavori progettati nonchè al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 10.000 prevista al n. 130 della tabella allegata A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

La licenza non è richiesta per la produzione di materiale sementiero che viene ceduto dai produttori agricoli a ditte titolari di licenza.

Con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i pubblici istituti di ricerca e di sperimentazione possono immettere in commercio sementi di base appartenenti a varietà di propria costituzione. L'au-

torizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo.

Art. 3.

Avverso il diniego di rilascio della licenza è ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, il ricorso al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che decide sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

CAPO II

OBBLIGHI INERENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SEMENTIERA

Art. 4.

I produttori di sementi e di materiali di moltiplicazione appartenenti alla categoria di base ai sensi del successivo articolo 7 sono tenuti, nei termini e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge, a denunciare all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, di cui al successivo articolo 26, le coltivazioni istituite per la produzione di sementi e materiali di base.

Art. 5.

I produttori di sementi e degli altri materiali indicati al precedente articolo 1 devono tenere, per ciascuno stabilimento, magazzino o deposito, un registro di carico e scarico, nel quale debbono essere cronologicamente ed analiticamente annotate la entrata e l'uscita di tutte le partite di prodotti sementieri, distinguendo quelle prodotte direttamente, quelle prodotte in base a contratti di coltivazione e quelle aventi altra provenienza.

Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà il modello del registro di carico e scarico nonchè le modalità di tenuta del registro stesso.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI
SEMENTIERI

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, i prodotti sementieri sono distinti nei seguenti gruppi:

- 1) sementi per colture erbacee da pieno campo, escluse quelle di cui al numero 2);
- 2) sementi per colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore;
- 3) sementi di piante agrarie arboree ed arbustive;
- 4) materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili;
- 5) miscugli.

Il regolamento di esecuzione della presente legge indicherà le specie che appartengono a ciascuno dei primi quattro gruppi.

Art. 7.

Le sementi del primo e del secondo gruppo ed i materiali di moltiplicazione del quarto gruppo di cui al precedente articolo si suddividono nelle seguenti categorie:

- 1ª categoria: di base (*élite*);
- 2ª categoria: certificata;
- 3ª categoria: commerciale.

I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti:

a) categoria di base. — Le sementi ed i materiali di moltiplicazione debbono essere prodotti dal costituente od aventi causa, direttamente o sotto la loro personale responsabilità, secondo norme di selezione che assicurino la conservazione in purezza delle varietà. Le sementi ed i materiali anzidetti devono essere ufficialmente controllati e certificati;

b) categoria certificata. — Le sementi ed i materiali di moltiplicazione debbono derivare da prodotto appartenente alla categoria di base, in prima o seconda riproduzione; essi devono essere ufficialmente controllati e certificati;

c) categoria commerciale. — Le sementi ed i materiali di moltiplicazione non classificabili nelle due anzidette categorie appartengono alla categoria commerciale.

Il regolamento di esecuzione della presente legge potrà prevedere la suddivisione in classi delle categorie menzionate nel presente articolo.

Art. 8.

Le sementi di piante agrarie arboree ed arbustive si suddividono nelle due seguenti categorie:

- 1ª categoria: originaria;
- 2ª categoria: commerciale.

I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti:

a) categoria originaria. — Le sementi debbono avere origine da piante coltivate o selvatiche bene identificate e provenienti da zona definita;

b) categoria commerciale. — Le sementi debbono avere provenienza determinata almeno in quanto a regione o provincia di coltivazione.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione della presente legge la qualifica di costituente spetta a chi abbia ottenuto il riconoscimento della qualifica stessa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà le norme e la procedura da seguire per l'accertamento della qualifica di costituente.

Art. 10.

È considerato miscuglio la partita di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili costituita da due o più specie o varietà, quando l'insieme di esse, meno quella presente in maggiore quantità, superi la percentuale ponderale del cinque per cento.

Salvo quanto disposto con il successivo comma, la vendita dei miscugli è consentita solo per le sementi destinate alla produzione di foraggi ed alla costituzione di tappeti erbosi.

Per le sementi appartenenti al secondo e terzo gruppo di cui al precedente articolo 6 e per i materiali di moltiplicazione di cui al quarto gruppo dello stesso articolo, la vendita di miscugli è consentita solo in confezioni non superiori, per le sementi, al peso e, per gli organi riproduttivi, al numero dei pezzi, da determinarsi entrambi con il regolamento di esecuzione della presente legge.

CAPO IV.

CONDIZIONI PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Art. 11.

Non possono essere venduti, posti in vendita o immessi altrimenti in commercio i prodotti sementieri di cui al precedente articolo 1 se non in partite omogenee, confezionate in involucri od imballaggi chiusi, muniti, all'interno e all'esterno, di cartellino del produttore leggibile ed integro recante l'indicazione della ditta, gli estremi della licenza, il nome della specie, nonchè della varietà, se conosciuta, l'anno di produzione, la purezza commerciale e la germinabilità con relativa data di determinazione, il peso, il riferimento al registro di carico e scarico, l'eventuale marchio e le altre indicazioni relative alle caratteristiche ed all'impiego del prodotto.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte titolari di licenza ai sensi del precedente articolo 2. Nei confronti di tali sementi nulla è innovato a quanto dispone l'articolo 40 del regio decreto 1º luglio 1926, n. 1361.

Nel caso di miscugli di cui è ammessa la vendita ai sensi del secondo comma del precedente articolo 10, il cartellino dovrà altresì indicare il tipo di utilizzazione a cui

il miscuglio è destinato, nonchè il nome volgare e la percentuale in peso di ciascuna specie e varietà, se identificate.

Ove trattisi di prodotti sementieri provenienti da colture effettuate in paesi esteri, il cartellino deve riportare anche l'indicazione del paese in cui è stata eseguita la riproduzione.

Se le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione e di riproduzione sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi dovrà essere apposta sugli involucri e sui cartellini.

Il cartellino esterno va applicato in modo che l'asportazione di esso non sia possibile senza menomare l'integrità della chiusura.

In sostituzione dei cartellini di cui al primo comma del presente articolo, le indicazioni di cui ai precedenti commi possono essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile.

È fatto divieto, per i prodotti sementieri, di apporre cartellini ed indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento.

È vietato l'impiego di cartellini previsti dal presente articolo nella confezione di prodotti non destinati alla moltiplicazione o comunque non classificabili, a norma della presente legge, tra i prodotti sementieri.

I miscugli di cui è ammessa la vendita ai sensi del terzo comma del precedente articolo 10 devono essere contenuti in bustine, sacchetti od altri involucri chiusi, sui quali vanno apposte esclusivamente le indicazioni relative alla ditta nonchè i nomi delle specie e delle varietà, se identificate, il riferimento al registro di carico e scarico e i dati riguardanti la germinabilità e la purezza commerciale. Per essi non sono applicabili le disposizioni di cui al primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma del presente articolo.

Del pari le suddette disposizioni non si applicano alle piccole confezioni di sementi e degli altri materiali di moltiplicazione.

Il regolamento di esecuzione della presente legge determinerà per ogni specie che cosa debba intendersi per piccola confezione.

A tali piccole confezioni si applicano le norme stabilite per i miscugli dal decimo comma del presente articolo.

Art. 12.

I prodotti sementieri delle categorie di base e certificata, previste dal precedente articolo 7, non possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non appartenenti a varietà iscritte nei registri di varietà di cui al successivo articolo 19 e se non siano muniti di uno speciale cartellino ufficiale rilasciato dall'ente incaricato del controllo ed attestante che i prodotti stessi sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli prescritti. Per il rilascio del cartellino è dovuto dall'interessato il compenso di cui al successivo articolo 41.

L'attestazione del cartellino ufficiale non esclude la responsabilità della ditta circa la rispondenza del prodotto alle qualità dichiarate.

Sono applicabili le disposizioni del sesto e settimo comma del precedente articolo 11.

L'apposizione del cartellino ufficiale non è obbligatoria per i miscugli e le piccole partite di prodotti sementieri previsti nei commi decimo e undicesimo del precedente articolo 11.

Art. 13.

Nei locali adibiti esclusivamente alla vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti sementieri è vietato detenere i prodotti medesimi che non siano confezionati, cartellinati e contraddistinti secondo le prescrizioni della legge e del regolamento di esecuzione.

Nei locali adibiti alla vendita promiscua, all'ingrosso e al dettaglio, di prodotti sementieri e di analoghi prodotti destinati ad altri usi, sui recipienti e sugli imballaggi contenenti questi ultimi, e comunque sui prodotti non destinati alla riproduzione, dovranno essere apposti cartellini di dimensioni non inferiori a cm. 10 per 20 recanti la dicitura: « Prodotto non destinato alla riproduzione ».

Art. 14.

Il regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilirà, per ogni specie e categoria di prodotti sementieri, i requisiti minimi di purezza e di germinabilità nonché le altre prescrizioni da osservarsi al fine di garantire l'immunità o i limiti di tolleranza di determinate infestazioni o infenzioni.

I requisiti minimi ed i limiti di tolleranza di cui al precedente comma saranno stabiliti in funzione delle risultanze analitiche, accertate dai competenti organi dello Stato, per ciascuna specie o gruppi di specie di piante erbacee, arbustive ed arboree, su materiale prodotto con l'osservanza di razionali norme tecniche.

Nella determinazione dei requisiti minimi si terrà conto delle esigenze tecniche ed economiche inerenti all'utilizzazione agraria dei prodotti sementieri formanti oggetto di accertamento.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento, può ammettere temporaneamente alla commercializzazione prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dalle norme legislative e regolamentari.

Il regolamento di esecuzione stabilirà, per ciascuna specie di prodotto sementiero, la durata dell'efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità.

Sono fatti salvi nell'applicazione del presente articolo gli impegni derivanti da convenzioni internazionali.

Art. 15.

Chi vende o pone in vendita prodotti sementieri, nelle confezioni originali di ditte titolari di licenza a norma del precedente articolo 2 o in quelle originali estere per i pro-

dotti importati, non è responsabile della rispondenza dei prodotti stessi alle indicazioni impresse sugli involucri o figuranti sugli annessi cartellini, sempre che dette confezioni e la relativa cartellinatura siano conformi alle prescrizioni della presente legge, non presentino segni di alterazione o di manomissione e siano conservate in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

CAPO V

IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI SEMENTIERI

Art. 16.

Salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali, l'immissione in commercio dei prodotti sementieri introdotti dall'estero è consentita alla condizione che essi rispondano ai requisiti minimi prescritti dalle norme legislative e regolamentari e siano esenti da infezioni o da infestazioni di parassiti diffusibili e pericolosi.

Art. 17.

I prodotti sementieri importati da ditte non titolari di licenza ai sensi del precedente articolo 2 non possono circolare all'interno se non negli involucri e con cartellinature originali.

È fatto obbligo alla ditta importatrice di applicare a detti involucri un proprio cartellino con le seguenti indicazioni: nome della ditta produttrice e della sua sede, nome della ditta importatrice o del rappresentante in Italia della ditta straniera, specie e varietà se identificata, peso, anno di produzione, purezza commerciale, germinabilità e relativa data di determinazione, riferimento al registro di carico e scarico di cui al successivo articolo 18.

Le indicazioni di cui al precedente comma, qualora già figurino nel cartellino originale, possono essere omesse in quello del-

la ditta importatrice, semprechè detto cartellino sia redatto in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee. Resta fermo comunque l'obbligo dell'indicazione, nel cartellino della ditta importatrice, del riferimento al proprio registro di carico e scarico.

Le ditte titolari di licenza possono immettere in commercio i prodotti sementieri importati, sia negli involucri originali con l'osservanza delle predette condizioni, sia in proprie confezioni conformi a quelle prescritte dalla legge e dal regolamento. In quest'ultimo caso le ditte hanno l'obbligo di dichiarare sul cartellino di cui al precedente articolo 11 la provenienza del prodotto e la categoria cui il medesimo appartiene.

Ove trattasi di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, la sconfezione, la riconfezione e la ricartellinatura di essi sono soggette alla vigilanza degli organi ufficiali di controllo previsti dal successivo articolo 21.

Art. 18.

Chiunque importi prodotti sementieri per immetterli in commercio nel territorio della Repubblica deve tenere un apposito registro di carico e scarico, nel quale saranno indicate cronologicamente ed analiticamente le partite di prodotti importati e, in corrispondenza di ciascuna di esse, le ditte o persone alle quali sono state cedute.

I produttori di sementi muniti della licenza di cui all'articolo 2 potranno usare, anche per i prodotti importati, il registro di carico e scarico previsto dal precedente articolo 5.

CAPO VI

REGISTRI DI VARIETA'

Art. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'arti-

gianato, possono istituirsi, per ciascuna specie di coltura, registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse.

L'iscrizione al registro può essere chiesta dal costitutore della varietà o dai suoi aventi causa, ed in mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero che offra la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varietà.

L'iscrizione è disposta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere di apposita commissione nominata dallo stesso Ministro e costituita dal direttore dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, che la presiede, da quattro membri scelti fra i direttori di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, docenti universitari e funzionari del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, da un rappresentante dei costitutori di novità vegetali, da un rappresentante dei produttori di sementi, da un rappresentante degli agricoltori, da due rappresentanti dei coltivatori diretti, e potrà essere integrata da due specialisti della specie di coltura.

La commissione, ai fini dell'iscrizione, deve accertare che ogni varietà si distingua per uno o più caratteri importanti dalle altre varietà iscritte e che essa sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali. Per gli adempimenti da compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi di cui al successivo articolo 41.

Per le varietà di cui non si conosca il costitutore o esso più non esista, l'iscrizione può essere fatta d'ufficio. In tal caso il Ministro dell'agricoltura e delle foreste affida il compito della conservazione in purezza delle varietà ad un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero, che dia affidamento di bene assolverlo sotto il profilo tecnico ed organizzativo. Analogamente si provvede qualora il costitutore, l'avente causa dello stesso e l'istituto od ente od altro soggetto che hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione non adempiano alle prescrizioni concernenti il mantenimento in purezza delle varietà e la produzione di sementi di base.

L'istituto od ente od altro soggetto incaricato della conservazione in purezza della

varietà assume, ai fini della presente legge, la facoltà e gli obblighi del costitutore.

Nei suoi confronti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può imporre prescrizioni per quanto riguarda la distribuzione della semente di base.

Le varietà di sementi già iscritte nei registri previsti dalla legge 18 aprile 1938, n. 546, e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 1963, n. 298, e successive modificazioni, saranno iscritte di ufficio e senza ulteriori accertamenti nei registri istituiti ai sensi del presente articolo.

A richiesta del costitutore può essere fatto obbligo del segreto ai componenti la commissione di cui al terzo comma del presente articolo ed a chiunque altro prenda visione della descrizione dei componenti genealogici concernenti gli ibridi e le varietà sintetiche.

Per l'iscrizione delle varietà nei registri di cui al primo comma del presente articolo è dovuta la tassa annuale di concessione governativa di lire 20.000 da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Per la modifica nei predetti registri della descrizione delle caratteristiche secondarie della varietà è dovuta la tassa di concessione governativa *una tantum* di lire 10.000.

Per le varietà iscritte d'ufficio le tasse di cui sopra non sono dovute.

Art. 20.

La perdita di una delle caratteristiche o condizioni richieste per l'iscrizione comporta la cancellazione della varietà dal registro.

Qualora trattisi di specie o varietà suscettibili, per le modalità di riproduzione, di modificazioni delle caratteristiche secondarie, il verificarsi di esse comporta la rettifica della descrizione nel registro.

Sia la cancellazione che la rettifica della descrizione vengono disposte dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti coloro che hanno interesse al mantenimento dell'iscrizione e la commissione di cui al terzo comma del precedente articolo 19.

CAPO VII

CONTROLLI E CERTIFICAZIONI

Art. 21.

Il controllo dei prodotti sementieri, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'immissione in commercio, è demandato al Ministero della agricoltura e delle foreste.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali.

Il controllo si esercita sulle colture in campo, durante la manipolazione e conservazione dei prodotti da immettere in commercio, nonchè mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni.

Le operazioni di controllo devono essere affidate a personale preventivamente autorizzato, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, all'esercizio di tali compiti.

Art. 22.

Gli uffici e gli enti incaricati dei controlli redigono un certificato attestante l'esito dei medesimi.

Sulla base della certificazione, qualora l'esito sia favorevole, viene disposta, ai sensi del precedente articolo 12, la cartellinatura delle partite controllate.

Per le operazioni di controllo di cui al precedente articolo 21 e per quelle di certificazione sono dovuti i compensi di cui al successivo articolo 41.

Art. 23.

L'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, al quale è stata riconosciuta la personalità giuridica con decreto del Capo

dello Stato 12 novembre 1955, n. 1461, viene costituito in ente di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno apportate all'attuale statuto dell'ente le variazioni conseguenti alla sua mutata natura giuridica.

CAPO VIII

NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI
PRODOTTI SEMENTIERI DI TALUNI
GENERI E SPECIE

Art. 24.

L'istituzione dei registri di varietà, di cui al precedente articolo 19, è obbligatoria per le patate, le barbabietole della specie *Beta vulgaris* L. da zucchero e da foraggio, nonchè per le specie foraggere, i cereali e le piante oleaginose e da fibra, limitatamente alle varietà delle specie indicate negli allegati nn. 1 e 2 della presente legge.

Alla istituzione di tali registri si provvede, ai sensi del predetto articolo 19, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

La classificazione in categorie dei prodotti sementieri prevista nel primo comma sarà stabilita con il regolamento di esecuzione della presente legge sulla base delle norme contenute nelle direttive del Consiglio delle Comunità europee nn. 400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966 e n. 208 del 30 giugno 1969.

Art. 25.

Per le specie foraggere sono considerate appartenenti alla categoria di base di cui al precedente articolo 7 le sementi di varietà locali iscritte come tali nel registro delle varietà e prodotte nella zona delimitata dal registro stesso. Le sementi medesime sono sottoposte al controllo ufficiale e certificate.

CAPO IX

ISTITUTO CONSERVATORE DEI
REGISTRI DI VARIETA'
DEI PRODOTTI SEMENTIERI

Art. 26.

È istituito, con sede in Roma, l'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri con il compito di sovrintendere alle attività di controllo e di certificazione previste in materia da disposizioni legislative e regolamentari.

L'Istituto, che è sottoposto alla tutela e vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cura la tenuta dei registri ufficiali di varietà dei prodotti sementieri e disimpegna tutti gli altri compiti che possano essergli affidati dal Ministero medesimo.

Art. 27.

Con decreto del Presidente della Repubblica sarà approvato lo statuto dell'Istituto di cui al precedente articolo: tale statuto disporrà, tra l'altro, in merito alla nomina del direttore, le cui funzioni potranno essere disimpegnate anche da un funzionario con qualifica non inferiore ad ispettore generale appartenente ai ruoli tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per le esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge, presso l'Istituto può essere destinato a prestare servizio personale appartenente ai ruoli di cui alla tabella V della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, ed alle tabelle I, II, III e IV allegate alla legge 13 maggio 1966, n. 303, escluso il contingente di posti riservato per le esigenze dell'AIMA.

Per le stesse esigenze il predetto Istituto, con delibera soggetta all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzato ad assumere, con contratto d'impiego privato ed alle condizioni che saranno preventivamente concordate fra il menzionato Ministero e quello del tesoro, personale tecnico specializzato.

Alle spese di funzionamento l'Istituto farà fronte con i proventi di cui al successivo articolo 41, e con il contributo dello Stato da determinarsi di anno in anno dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con quello del tesoro, nonchè con i contributi eventualmente concessi da enti e privati.

L'Istituto dovrà essere operante entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino a quando l'Istituto non sarà in grado di funzionare i compiti ad esso demandati saranno assolti, a mezzo di un'apposita sezione, dall'Istituto sperimentale della cerealicoltura di Roma. Nei confronti di detta sezione si applica la norma di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 28.

Presso l'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri è costituito un Comitato tecnico-scientifico, che esercita funzioni di consulenza per l'attività dell'Istituto e coordina gli studi e le ricerche volte al miglioramento dei prodotti sementieri e vivaistici.

Esso è composto:

dal direttore dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, che lo presiede

e da:

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per l'orticoltura;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per le colture industriali;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la floricoltura;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la viticoltura;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura;

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

18ª SEDUTA (17 giugno 1970)

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la frutticoltura;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale di patologia vegetale;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura.

I rappresentanti degli istituti sperimentali sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste su proposta dei comitati scientifici degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria interessati, che a tal fine indicheranno tre nomi per ogni istituto scelti fra il direttore, i direttori di sezione e gli sperimentatori, e durano in carica tre anni.

Le funzioni di segretario del Comitato tecnico-scientifico saranno svolte da un funzionario dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri.

Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico saranno corrisposti il rimborso delle spese di viaggio e la diaria corrispondente alla loro qualifica.

CAPO X

ISTITUTI E LABORATORI PER LE ANALISI DI PRODOTTI SEMENTIERI

Art. 29.

Ai fini dell'applicazione della presente legge il servizio di analisi dei prodotti sementieri è affidato ai laboratori di analisi che verranno indicati nel regolamento di esecuzione.

L'esecuzione delle analisi ai fini della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti sementieri è altresì affidata agli istituti all'uopo autorizzati in applicazione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni.

CAPO XI

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 30.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'interno e delle finanze, secondo la rispettiva competenza.

Gli incaricati della vigilanza, considerati a tutti gli effetti pubblici ufficiali, possono visitare i campi destinati alla produzione sementiera, i depositi e magazzini di vendita all'ingrosso e al minuto, i locali adibiti alla conservazione, alla selezione, alla disinfezione ed alla disinfestazione dei prodotti sementieri, i mercati, le fiere, i magazzini ferroviari, portuali ed aeroportuali, le banchine ferroviarie e portuali, i carri ferroviari, gli aerei, i galleggianti, gli autoveicoli adibiti al trasporto merci; possono altresì procedere al prelevamento dei campioni ed all'accertamento delle violazioni di legge. Nelle visite ai magazzini e carri ferroviari, ai magazzini portuali ed aeroportuali, il personale deve essere accompagnato rispettivamente dagli agenti di polizia ferroviaria, portuale e di finanza.

La visita, il prelevamento dei campioni e l'accertamento delle violazioni in magazzini doganali o in altri luoghi soggetti alla vigilanza doganale sono eseguiti dalle dogane nei modi ed alle condizioni prescritte dalle disposizioni doganali in vigore. Nulla è innovato per quanto si riferisce agli accertamenti fitosanitari di competenza degli organi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 31.

Chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri senza la licenza prescritta dal precedente articolo 2 è punito con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire

100.000 a lire 300.000, nel caso di violazione delle norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, prevista al precedente articolo 13.

Art. 32.

Chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente i registri di carico e scarico prescritti dai precedenti articoli 5 e 18 è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Nel caso di violazione delle disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti sementieri di cui ai precedenti articoli 10, secondo comma, 11, 12, primo comma e 17 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Art. 33.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce, è punito con la multa stabilita in misura proporzionale di lire 20.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a lire 100.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

La stessa pena si applica a chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto per la categoria nella quale essi risultano classificati.

Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 60.000 a lire 200.000 in caso di violazione delle norme della presente legge per le quali non sia prevista una specifica sanzione.

Art. 34.

Il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge fa rapporto alla competente autorità giudiziaria di ogni reato previsto dalla pre-

sente legge del quale viene comunque a conoscenza.

Il personale medesimo, una volta accertate le infrazioni alle quali la legge stessa ricollega sanzioni amministrative, deve:

1) contestare immediatamente l'infrazione accertata;

2) notificare all'interessato entro trenta giorni, se la contestazione immediata non è possibile, l'accertamento dell'infrazione a mezzo di messo comunale;

3) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al prefetto territorialmente competente, in relazione al luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso il competente ufficio del registro, con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con la osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi.

Art. 35.

Indipendentemente dalle sanzioni penali ed amministrative previste dagli articoli precedenti, nel caso di grave infrazione alle norme contenute nella presente legge o in caso di recidiva può essere disposta dal prefetto la sospensione e la revoca della licenza di cui al precedente articolo 2.

Contro il provvedimento medesimo è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il quale decide, sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

In caso di rigetto del suddetto ricorso, il provvedimento è soggetto a pubblicazione sul Foglio annunci legali della provincia e su un giornale a carattere agrario di grande diffusione.

Il giudice, nel pronunciare la condanna per le infrazioni alle disposizioni della presente legge, dispone:

a) che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato sul Foglio annunci legali della provincia e su un giornale a carattere agrario di grande diffusione;

b) che la sentenza venga affissa all'albo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed a quello del comune ove risiede il condannato;

c) che siano poste a carico del condannato anche le spese di analisi da rifondere agli istituti analizzatori incaricati.

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36.

I conduttori di stabilimenti per la produzione di sementi e di altri materiali di riproduzione, già autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, devono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda al presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per ottenere la licenza ai sensi del precedente articolo 2.

L'autorizzazione, concessa in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987, perde, limitatamente all'attività sementiera, la sua validità dopo tre mesi dalla notifica del rifiuto di accoglimento della domanda prevista dal comma precedente.

Art. 37.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti gli organi scientifici competenti, può autorizzare l'introduzione e la circolazione nel territorio nazionale, in deroga alle disposizioni contenute nella presente legge, di limitati quantitativi di prodotti sementieri destinati a fini scientifici, sperimentali e di miglioramento genetico, nonchè di prodotti di generazioni precedenti destinati alla produzione sementiera di base.

Art. 38.

A decorrere dall'entrata in applicazione del regolamento di cui al primo comma del precedente articolo 14 non possono essere commercializzati prodotti sementieri di patate, di barbabietole della specie *Beta vul-*

garis da zucchero e da foraggio, nonchè di cereali e foraggere, di piante oleaginose e da fibra, limitatamente alle specie indicate nell'allegato n. 1, se non appartengono alle categorie di base e certificata e come tali ufficialmente controllate e certificate.

Con la stessa decorrenza le specie forggere o di piante oleaginose o da fibra elencate nell'allegato n. 2 possono essere commercializzate come sementi della categoria commerciale a condizione che siano state ufficialmente controllate e certificate ai sensi del regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 39.

I miscugli di sementi forggere di cui facciano parte sementi di generi e specie elencati negli allegati numeri 1 e 2 possono essere commercializzati anche se comprendono sementi di altri generi e specie non elencati in detti allegati.

I componenti di generi e specie compresi nei menzionati allegati devono provenire da partite di sementi conformi ai prescritti requisiti di commercializzazione.

Art. 40.

Le sementi di barbabietole e le sementi dei generi e specie indicati negli allegati 1 e 2, raccolte in altro Stato delle Comunità europee o in un Paese terzo e provenienti direttamente da sementi di base, certificate come tali in uno degli Stati delle stesse Comunità, possono essere certificate in Italia semprechè siano munite di attestato ufficiale dello Stato in cui è stata effettuata la riproduzione, da cui risulti l'avvenuta esecuzione di un'ispezione in campo per la verifica delle condizioni prescritte ai fini della certificazione e semprechè, da un esame ufficiale dello Stato italiano, sia accertata la rispondenza dei prodotti sementieri ai requisiti prescritti per le sementi certificate.

La predetta norma trova applicazione anche per le sementi di cereali e di piante oleaginose o da fibra indicate nell'allegato 1, pro-

dotte in un Paese delle Comunità europee o in un Paese terzo e provenienti direttamente da sementi di prima riproduzione certificate in Italia.

I materiali di moltiplicazione di patate e le sementi di cui al primo comma, raccolti in un Paese non facente parte della Comunità economica europea, possono essere commercializzati in Italia allorchè sia stata riconosciuta l'equivalenza delle norme del Paese produttore a quelle vigenti in Italia per quanto attiene alle caratteristiche dei prodotti, alle prescrizioni relative, alla loro identità, ai contrassegni nonchè alle ispezioni ed ai controlli concernenti le colture ed i prodotti medesimi.

Il giudizio relativo all'idoneità delle ispezioni in campo, di cui al primo comma del presente articolo, e quello relativo all'equivalenza di cui al terzo comma è rimesso al competente organo delle Comunità europee. Tale giudizio fino al 1º luglio 1971 è demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per i materiali di moltiplicazione di patate e per le sementi cerealicole, forggere, di barbabietole da zucchero e da foraggio, nonchè per quelle di piante oleaginose e da fibra, saranno emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari esecutive ed integrative anche al fine di ulteriori attuazioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee nn. 400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966 e n. 208 del 30 giugno 1969 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 41.

Le tariffe dei compensi dovuti all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri per gli adempimenti necessari ai fini della iscrizione delle varietà nei registri di cui al precedente articolo 19, e di quelli dovuti allo Stato o agli enti previsti nel precedente articolo 21 per le operazioni di controllo e di certificazione delle sementi, nonchè di quelli dovuti per il rilascio dei cartellini di cui al precedente articolo 12, sono stabilite dal Ministro dell'agricoltura e

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

18ª SEDUTA (17 giugno 1970)

delle foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in misura corrispondente al costo del servizio.

Art. 42.

La legge 26 luglio 1961, n. 720, riguardante la colorazione delle sementi foraggere provenienti dall'estero, è abrogata.

Art. 43.

L'Ente seme bietole zuccherine, riconosciuto con regio decreto 25 marzo 1937, n. 553, e sottoposto a gestione commissariale con decreto ministeriale del 14 novembre 1944, è soppresso.

La somma residuata dalla liquidazione del predetto ente è devoluta all'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna.

Art. 44.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa straordinaria di lire

400.000.000 da destinarsi alla costituzione dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri.

A tale onere si provvede, per l'esercizio 1970, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 45, lettera a), della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Ai fini dell'applicazione della presente legge è altresì autorizzata la spesa annua di lire 100.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste, a decorrere dall'esercizio finanziario 1970, in ragione di lire 50.000.000 per l'erogazione di spese e lire 50.000.000 per la corresponsione di contributi all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri ed agli altri enti ed organismi incaricati dei controlli dei prodotti sementieri.

Al predetto onere di lire 100.000.000 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A L L E G A T O N. 1

Sementi di generi e specie di cereali, di foraggere e di piante oleaginose e da fibra che non possono essere commercializzate se non corrispondono alle categorie « di base (*élite*) » o « certificata » e come tali ufficialmente controllate e certificate:

1) cereali:

<i>Avena sativa</i> L.	Avena
<i>Hordeum distichum</i> L.	Orzo distico
<i>Hordeum polystichum</i> L.	Orzo polistico
<i>Oryza sativa</i> L.	Riso
<i>Phalaris canariensis</i>	Scagliola
<i>Secale cereale</i> L.	Segale
<i>Triticum aestivum</i> L.	Frumento tenero
<i>Triticum durum</i> L.	Frumento duro
<i>Triticum spelta</i> L.	Spelta
<i>Zea mays</i> L.	Granoturco

2) foraggere:

<i>Dactylis glomerata</i> L.	Pannocchino
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Festuca arundinacea
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Festuca dei prati
<i>Festuca rubra</i> L. (ad eccezione della varietà <i>fallax</i>)	Festuca rossa
<i>Lolium spec.</i>	Loietto
<i>Phleum pratense</i> L.	Fleolo (coda di topo)
<i>Medicago sativa</i> L.	Erba medica
<i>Medicago varia</i> Martyn	Medica selvatica
<i>Pisum arvense</i> L.	Pisello da foraggio
<i>Trifolium repens</i> L.	Trifoglio bianco, olandese o ladino
<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> L.	Navone
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC) elef. var. <i>Sabellica</i> L.	Cavolo da foraggio
<i>Raphanus sativus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (DC) Metzg.	Rafano oleifero
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trifoglio pratense

3) piante oleaginose e da fibra:

<i>Brassica campestris</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk.	Ravizzone
<i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk.	Colza
<i>Cannabis sativa</i> L.	Canapa
<i>Carum caervi</i> L.	Cumino
<i>Gossypium sp.</i>	Cotone
<i>Helianthus annuus</i> L.	Girasole
<i>Linum usitatissimum</i> L. <i>partim</i>	Lino tessile

ALLEGATO N. 2

Sementi di generi e specie di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra che possono essere commercializzate anche se corrispondenti alla categoria « commerciale » e come tali ufficialmente controllate:

a) *graminacee*:

<i>Agrostis spec.</i>	Agrostide
<i>Alopecurus pratensis L.</i>	Coda di volpe
<i>Arrhenatherum elatius L. J. et C. Presl</i>	Avena altissima
<i>Festuca ovina L.</i>	Festuca ovina
<i>Poa spec.</i>	Poa
<i>Trisetum flavescens L. Pal. Beauv</i>	Avena bionda

b) *leguminose*:

<i>Lotus corniculatus L.</i>	Ginestrino
<i>Lupinus spec.</i> (escluso il <i>Lupinus perennis L.</i>)	Lupino
<i>Medicago lupulina L.</i>	Lupolina
<i>Onobrychis sativa L.</i>	Lupinella
<i>Trifolium hybridum L.</i>	Trifoglio ibrido
<i>Trifolium incarnatum L.</i>	Trifoglio incarnato
<i>Trifolium pratense L.</i>	Trifoglio pratense (violetto)
<i>Vicia spec.</i> (esclusa la <i>Vicia faba major L.</i>)	Veccia, favino (favetta)
<i>Hedysarum coronarium L.</i>	Sulla
<i>Trifolium Alexandrinum L.</i>	Trifoglio alessandrino
<i>Trifolium resupinatum L.</i>	Trifoglio persiano
<i>Trigonella foenum graecum L.</i>	Fieno greco

c) *oleaginose e da fibra*:

<i>Arachis hypogaea L.</i>	Arachide
<i>Brassica juncea L.</i>	Senape bruna
<i>Brassica nigra L. W. Koch</i>	Senape nera
<i>Papaver somniferum L.</i>	Papavero
<i>Sinapis alba L.</i>	Senape bianca
<i>Soia hispida L.</i>	Soia

ALLEGATO N. 3

Significato dei termini tecnici usati nella legge

Caratteristiche secondarie.

(Art. 20).

Sono le caratteristiche che servono ad identificare una varietà ed a distinguerla dalle altre varietà simili, le cui eventuali modificazioni, tuttavia, non incidono sulle qualità principali del vegetale.

Cartellino del produttore.

(Artt. 11 e 17).

È l'attestato unito alla confezione della semente in cui il produttore rende noti i requisiti della semente stessa e ne garantisce la rispondenza.

Cartellino ufficiale.

(Artt. 12, 22 e 41)

È l'attestato unito alla confezione della semente in cui l'ente pubblico di vigilanza e controllo certifica che la semente stessa è stata sottoposta ai controlli ufficiali e corrisponde ai requisiti prescritti dalle norme legislative e regolamentari.

Categoria « di base ».

(Artt. 4, 7, 12, 19, 25, 37, 38 e 40).

La definizione di categoria « di base » è contenuta nell'articolo 7, lettera a).

Categoria « certificata ».

(artt. 7, 12 e 40).

La definizione di categoria « certificata » è contenuta nell'articolo 7, lettera b).

Categoria « commerciale ».

(Artt. 7, 8 e 38).

Per i prodotti sementieri di piante erbacee la definizione è contenuta nell'articolo 7, lettera c).

Per le sementi di piante agrarie arboree ed arbustive la relativa definizione è contenuta nell'articolo 8.

Categoria « originaria ».

(Art. 8).

La definizione di categoria « originaria » è contenuta nell'articolo 8, lettera a).

Costitutore.

(Artt. 7, 9 e 19).

È la persona o l'ente che ha ottenuto una particolare varietà vegetale stabile ed omogenea che si distingue per uno o più caratteri dalle altre varietà esistenti.

Generazioni precedenti destinate alla produzione sementiera di base.

(Art. 37).

Sono materiali normalmente non posti in commercio ma prodotti dal costitutore e da lui stesso usati per la produzione delle sementi « di base ».

Germinabilità.

(Artt. 11, 14 e 17).

È la percentuale di una certa quantità di semi puri che, posta nelle adatte condizioni ambientali, germina.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

18ª SEDUTA (17 giugno 1970)

Poichè questa caratteristica varia con il passare del tempo, per ciascuna specie è ufficialmente fissato il periodo di tempo entro il quale la germinabilità deve essere con sicurezza garantita.

Ibridi.

(Art. 19).

Sono sementi derivanti da incroci di due o più varietà della stessa specie di vegetale.

Istituti di ricerca e sperimentazione.

(Artt. 2 e 28).

Sono gli istituti pubblici istituiti e regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1967, n. 1318.

Miscugli.

(Artt. 6, 10, 11 e 39).

La definizione di miscuglio è quella contenuta nel primo comma dell'articolo 10.

Prodotti sementieri.

(Artt. 1, 2, 6, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 26, 29, 31, 32, 33, 38, 44).

Ai fini della presente legge, per prodotti sementieri si intendono quelli previsti all'articolo 1.

Produttori di sementi.

(Artt. 4 e 5).

Sono coloro che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio.

Purezza.

(Artt. 11, 14, 17).

È la percentuale in peso del seme della varietà contenuta in un lotto o in una confezione. Le impurità sono costituite da sostanze inerti e semi di altre specie o varietà.

Sementi di varietà locali.

(Art. 25).

Sono sementi prodotte in una zona d'origine esattamente delimitata. Le loro caratteristiche sono dovute al particolare ambiente geofisico in cui crescono. Il termine scientifico è « ecotipi ».

Varietà sintetiche.

(Art. 19).

Sono varietà risultanti dalla progenie di un certo numero di linee liberamente fecondatesi.

Poichè nessuno chiede di parlare, la Commissione dà mandato al relatore, senatore Dindo, di predisporre la relazione per la Assemblea.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei senatori Tortora ed altri: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti » (288-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Tortora, Cavezzali e Dindo: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B R U G G E R , relatore. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, desidero comunicare alla Commissione di avere appreso che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste avrebbe intenzione di apportare ulteriori e consistenti modifiche al testo in discussione, in conseguenza della recente approvazione di norme comunitarie in materia.

Ora le strade che abbiamo davanti sono due: o variamo al più presto questo provvedimento, oppure attendiamo, come è avvenuto alla Camera, un lungo periodo di tempo per vedere se il Governo desidera ulteriormente modificare il decreto n. 162.

Comunque, mentre le modifiche approvate dalla Camera, che mi riservo di illustrare in altra seduta, possono essere condivise dalla Commissione, due di esse suscitano una certa perplessità, e precisamente quella relativa all'uso del fiasco toscano e l'altra relativa alle bollette di accompagnamento. Su quest'ultima questione, in particolare, la Unione italiana vini ha fatto alcune osservazioni che, a mio avviso, dovrebbero essere prese in considerazione. Il problema

che si pone, ripeto, è se ciò si farà in sede di ulteriori modifiche del decreto n. 162 oppure se lo vogliamo fare subito.

Sarà anche necessario esaminare attentamente la modifica riguardante l'alcole metilico che va molto più in là di quelle che erano le nostre decisioni le quali, a suo tempo, avevano incontrato opposizione da parte del Ministero della sanità.

P R E S I D E N T E . Sulla base di quanto è stato detto dal senatore Brugger appare chiaro che la Sottocommissione a suo tempo nominata dovrà occuparsi di questa materia principalmente sotto tre aspetti: modifiche apportate dalla Camera, emendamenti suggeriti ulteriormente dalla Unione italiana vini ed eventuali emendamenti che si possono profilare da parte del Governo in conseguenza dell'applicazione di detto regolamento in sede comunitaria. Lo esame di quest'ultimo aspetto, in particolare, comporta notevoli difficoltà, ma sin da ora la Sottocommissione potrebbe addivenire ad una soluzione positiva, prendendo contatto con il Governo, affinché di qui a sei mesi o un anno non si debba ricorrere ad un nuovo disegno di legge.

T O R T O R A , sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. È evidente che questo disegno di legge dovrà essere armonizzato con i regolamenti comunitari, ma poichè ciò richiederà da parte del Governo italiano una particolare attenzione nel soppesare le diverse questioni relative al problema, questioni che potrebbero richiedere anche un intervento dello stesso Governo presso gli organi comunitari, proporrei che l'8ª Commissione concluda il più rapidamente possibile il proprio lavoro in ordine a questo disegno di legge, alle modificazioni ad esso apportate dalla Camera dei deputati e alle proposte dell'Unione italiana vini, lasciando al Governo il compito di valutare con la massima calma ed attenzione tutta la materia relativa ai regolamenti comunitari.

Tra le questioni che potranno essere rapidamente esaminate io, personalmente, sollevo quella relativa all'uso del fiasco tosca-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

18ª SEDUTA (17 giugno 1970)

no. Insistere su questo punto significherebbe assumere un atteggiamento campanilistico che, tra l'altro, si tradurrebbe in un danno notevole per le cantine italiane; è noto infatti che quando parliamo di vini infiascati, all'estero per tali vengono intesi i vini italiani, non solo quelli toscani. Riservare il fiasco ai vini toscani o ai vini delle colline laziali, come è stato richiesto ultimamente, significherebbe instaurare privilegi anacronistici di fronte ad una realtà affermata quale è quella, ad esempio, dei vini veronesi e romagnoli che vengono anch'essi normalmente infiascati.

Per concludere, come ripeto, sono favorevole a che i diversi problemi vengano esaminati in Sottocommissione e con la certezza che le eventuali modifiche proposte dal Senato non richiederanno un ulteriore dispendio di tempo da parte della Camera, auspico una rapida approvazione del provvedimento molto atteso dalle categorie interessate.

PRESIDENTE. Non ci rimane che aderire a quanto detto dal rappresentante del Governo. Accantoniamo la questione relativa ai regolamenti CEE e procuriamo di accelerare i lavori della Sottocommissione così da poter arrivare quanto più rapidamente possibile ad una conclusione che permetta l'approvazione definitiva del disegno di legge da parte dell'altro ramo del Parlamento.

BRUGGER, relatore. Ho da rivolgere due preghiere. La prima è che si provveda rapidamente alla nomina dei due membri sostituti della Sottocommissione; la seconda che il Governo si impegni a non intervenire nuovamente presso la Camera per ulteriori modifiche. Il Governo può, infatti, prendere contatto con i membri della Sottocommissione e con essi trovare un accordo anche in ordine ad un separato provvedimento che riguardi i rapporti con i regolamenti CEE. Non sarebbe, infatti, opportuno che il Governo si intromettesse con queste iniziative presso la Camera perchè le categorie interessate sono molto desiderose di vedere definite queste norme una volta per sempre.

TORTORA, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Ritengo che le mie precedenti dichiarazioni siano sufficienti ad assicurare il senatore Brugger.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,45.